

(1 F 31+34/2008  
Am. Straord. e/o  
Sent. 564/08  
Proc. 893/08  
Rep. 840/08



TRIBUNALE CIVILE DI NUORO

Così composto:

- dr.ssa Chiara C. PALERMO - Presidente relatore;
- dr.ssa Tiziana LONGU - Giudice;
- dr. Nicola FENICIA - Giudice;

riunito in camera di consiglio;  
letti gli atti della procedura;  
ha emesso la seguente

**sentenza**

nei procedimenti n. 34 e 31 del 2008 relativi alle domande di fallimento e/o accertamento dello stato di insolvenza ed ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ex D.LGS. n. 270 del 1999 presentate da Legler di Siniscola S.p.a. (elettivamente domiciliata in Nuoro, via Giovanni XXIII n. 8 presso lo studio dell'avvocato A. Mocci che disgiuntamente agli avvocati Z. Zonca, E. Felli, C. Manzoni, M. Pezza, R. Lupone e G. Macciotta le rappresenta e difende per delega a margine dei ricorsi), e da La Mediterranea s.r.l. (elettivamente domiciliata in Nuoro, via Da Vinci n. 40 presso lo studio dell'avv. L. Cabiddu che la rappresenta e difesa dall'avv. G. Scopone per procura in calce al relativo ricorso introduttivo);

\*\*\*

Visti i ricorsi presentati dalle società Legler Siniscola S.p.A. in data 22 agosto 2008 per l'accertamento dello stato di insolvenza e la conseguente ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ex D.LGS. n. 270 del 1999 (e/o di fallimento da convertire ex art. 84 del citato decreto) e il ricorso per la dichiarazione di fallimento della Legler Siniscola S.p.A. inoltrato, in data 21.7.2008, dalla società Mediterranea s.r.l.

**osserva**

I) la Legler Siniscola S.p.A. ha chiesto il riconoscimento dello stato di insolvenza allegando la posizione patrimoniale al 31.7.2008, gli ultimi bilanci, l'elenco dei creditori ed ulteriore documentazione atta a provare lo stato di decozione, come richiesto dall'art. 5 D.Lgs. n. 270 del 1999.

la società Mediterranea s.r.l. ha inoltrato ricorso per la dichiarazione di fallimento della Legler Siniscola S.p.A.

II) In via preliminare va chiarito il rapporto tra ricorso finalizzato alla dichiarazione dello stato di insolvenza e ricorso tendente alla dichiarazione di fallimento della Legler Siniscola S.p.a. (rapporto che ha condotto alla decisione di riunire i due procedimenti).

Gli imprenditori commerciali di rilevanti dimensioni sono sottoposti alla procedura concorsuale speciale delle grandi imprese in stato di insolvenza, che non comporta una esclusione soggettiva dal fallimento atteso che risulta necessario che ricorra l'ulteriore presupposto oggettivo individuato nelle "concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali" (oltre i requisiti dimensionali e l'indebitamento qualificato sufficiente per l'apertura del procedimento preliminare ex art. 2 D.Lgs. n. 270/1999). In definitiva, è la ricorrenza di siffatto presupposto oggettivo (art. 27 del citato d.lgs) che regola il concorso tra le due procedure del fallimento e della amministrazione straordinaria, cui può essere alternativamente sottoposto l'imprenditore avente i requisiti dimensionali prescritti.

La presente fase preliminare quindi sarà finalizzata – ricorrendone i presupposti, come si dirà di seguito – alla dichiarazione dello stato di insolvenza al fine di valutare se sulla base dei successivi atti e segnatamente della relazione del commissario giudiziale debba dichiararsi il fallimento ovvero dichiarare aperta la procedura di amministrazione straordinaria.

III) la società ricorrente Legler ha posto in evidenza l'appartenenza a un gruppo di impresa, ai sensi dell'art. 80, lett. b, n. 2 del D.Lgs. n. 270 del 1999, rilevando l'esistenza di un rapporto di controllo con la Texfer S.p.A. società in liquidazione. In particolare, ha allegato documentazione da cui emerge l'esistenza di un rapporto di controllo ex art. 2359 n. 1 c.c. atteso che la Texfer S.p.a. detiene il 40% delle quote sociali della Legler di Ottana S.p.A.; che il restante 60% è detenuto dalla Legler di Macomer S.p.a. partecipata dalla Texfer S.p.A. e dalla Legler di Siniscola S.p.A., a sua volta interamente partecipata dalla Texfer S.p.A. (cf. visure doc. 2, 3, 4 e 5 delle produzioni allegate ai ricorsi introduttivi).

Tanto premesso la Legler ha evidenziato la mancata ricorrenza del requisito dimensionale prescritto dall'art. 2 D.Lgs. n. 270 del 1999 per la dichiarazione – "in via autonoma" - dello stato di insolvenza.

Peraltro, ponendo in rilievo la circostanza che per la capogruppo Texfer S.p.A. è già intervenuta sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza (vd. pronuncia del Tribunale di Bergamo in data 14.8.2008) ha richiesto che si proceda alla medesima dichiarazione, in vista della procedura di amministrazione giudiziaria stante la presenza delle condizioni richieste dall'art. 27 del decreto citato per l'ammissione alla procedura.

IV) In realtà, la gestione unitaria del gruppo di imprese è prevista nell'ipotesi in cui sia stata già ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria una impresa del gruppo in possesso dei requisiti prescritti dal citato articolo 2 (e in capo alla quale si radica la c.d. procedura madre).

Ciò non può esimere dal sottolineare che l'evidente connessione delle società impone la verifica unitaria delle condizioni legittimanti la ammissione alla procedura di cui si tratta, attraverso un giudizio prognostico di assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria ex art. 27 D.lgs. n. 270/1999 delle imprese del gruppo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2.



Sul punto, ritiene questo Tribunale di condividere la giurisprudenza che dà risposta positiva al problema circa la possibilità di dichiarare lo stato di insolvenza ex art. 2 citato in capo ad alcune delle società del gruppo prive dei prescritti requisiti dimensionali laddove una o più altre società del gruppo, singolarmente considerate siano in possesso dei suddetti requisiti (vd. Trib. Roma 7.8.2003; Trib. Rimini 9.10.2003).

In proposito, è sufficiente osservare che poiché l'unicità di procedura e la gestione unitaria del gruppo di imprese sono strumentali ed anzi facilitano il raggiungimento degli obiettivi della procedura, la valutazione unitaria di tutte le imprese del gruppo può essere anticipata alla fase della dichiarazione dello stato di insolvenza, al fine di indirizzare – ricorrendone gli ulteriori presupposti – le imprese del gruppo in una unica operazione di risanamento economico e finanziario. Il che implica la riduzione del rischio che un differimento della gestione unitaria del gruppo reca con sé e cioè che venga vanificata la prioritaria esigenza di conservazione dell'apparato produttivo delle imprese insolventi perseguita dal legislatore.

La necessità di anticipare una conduzione unitaria della procedura di insolvenza – in vista della procedura di amministrazione giudiziaria, stante la compresenza delle condizioni previste dall'art. 27 del citato decreto – è ancora più evidente in presenza di un sentenza che ha dichiarato insolvente altra società del gruppo e in particolare – come in questo caso - la Texfer S.p.A. società controllante della attuale società ricorrente Legler Siniscola S.p.a

Del resto a favore della soluzione prospettata milita anche un motivo di economia procedimentale ove si consideri che, diversamente opinando, si arriverebbe alla dichiarazione di fallimento delle imprese insolventi prive dei requisiti del citato articolo 2 con successiva necessità di procedere alla conversione, ex art. 84 D.LGS. n. 270 del 1999, della procedura fallimentare in amministrazione straordinaria.

V) Siffatta esigenza è posta in rilievo anche dallo stesso Ministro delle attività produttive che nel relativo parere ha evidenziato come *“gli stretti collegamenti economici e produttivi esistenti tra le imprese del gruppo renderebbero opportuna la trattazione unitaria dell'insolvenza nell'ambito del gruppo, in coerenza con lo spirito dell'impianto normativo di cui al d.lgs. 270/99”*. A conferma della necessità evidenziata nel citato parere è indicato quale commissario giudiziale il prof. avv. Emanuele Rimini (nato a Milano il 7.12.1962). Peraltro, le esigenze connesse alla accertata integrazione ed interdipendenza tra le società del gruppo Texfer S.p.A. e alla direzione unitaria del gruppo, inducono ad affidare la gestione – come richiesto dalla ricorrente – al commissario giudiziale già nominato in relazione alla procedura relativa alla capogruppo.

Ed invero avuto riguardo alla valutazione circa le concrete possibilità di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali (richiesto dall'art. 27) non può non sottolinearsi che allo stato può formularsi un giudizio puramente prognostico sulla scorta di quelli che sono gli elementi ricostruttivi (della crisi) e descrittivi (delle possibilità di recupero) allegati al ricorso introduttivo, dovendosi riservare una più attenta e specifica valutazione all'attività del commissario giudiziale che coinvolgerà tutte le società del gruppo.

VI) per quanto attiene l'accertamento dello stato di insolvenza v'è da dire che esso risulta documentato nei documenti allegati al ricorso introduttivo presentato dalle società e - soprattutto - nella situazione patrimoniale, negli ultimi bilanci e nell'elenco dei creditori: a fronte di un attivo circolante di importo pari a circa euro 600.000 (al netto dei crediti verso le società del gruppo) sussistono debiti a breve per euro 12 milioni (al netto dei debiti verso le imprese del gruppo).

A ciò si aggiunga che - risultano integrati gli elementi di cui all'art. 80 D.Lgs. lettera b) n. 2 del citato decreto - e che la società presenta comunque debiti non inferiori ai 2/3 dell'attivo dello stato patrimoniale quanto dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni (vd. situazione patrimoniale al 31.7.2008; da cui risultano debiti per un importo superiore a 17 ml. di euro a fronte di un attivo di circa 20 ml. di euro a fronte di un valore delle vendite e prestazioni di € 396.773,180).

VII) In virtù delle osservazioni si impone che anche la società ricorrente Legler Siniscola S.p.A. venga dichiarata insolvente e ricompresa "nella procedura madre" già individuata nella sentenza del 14.8.2008 nella Texfer S.p.A., essendo integrati gli elementi di cui all'art. 80, lett. b., n. 2 D.LGS. n. 270 del 1999.

p.q.m.

Dichiara lo stato di insolvenza della Legler Siniscola S.p.A., con sede legale in Siniscola loc. Sa Mendula, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Simone Cantamessa.

Nomina giudice delegato la dottoressa Chiara Carmela Palermo;

Nomina commissario giudiziale il professore avvocato Emanuele Rimini (nato a Milano il 7.12.1962), cui è attribuita la gestione dell'impresa sino all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 30 D. Lgs. n. 270 del 1999.

Fissa al 19.1.2009 ore 11.30 l'udienza di verifica del passivo

Assegna ai creditori e ai terzi che vantino diritti reali mobiliari sui beni della società termine sino al 20.12.2008 per la presentazione delle domande di insinuazione al passivo, di rivendica e restituzione.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti, ai sensi dell'art. 17 L.F., e alla comunicazione al Commissario giudiziale e al Ministero per le attività produttive.

Nuoro, 17 settembre 2008

TRIBUNALE DI NUORO  
Cancelleria commerciale  
Espresso in cancelleria oggi

Set. 9. 2008

Cantamessa

Il Presidente estensore

Ch. Palermo

